

## **SEZIONE SPECIFICA**

### **“ PROGETTI IN FORMA AGGREGATA ”**

#### **Definizioni**

- **“Collaborazione effettiva”**: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- **“Progetti congiunti”**: progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto (vedi collaborazione effettiva).

#### **Forme associative ammissibili**

- Forme associative con personalità giuridica costituite da almeno n. 50 imprese/professionisti

RETE SOGGETTO: Contratto tra imprese, dotato obbligatoriamente di un fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista personalità giuridica autonoma con l’iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro Imprese presso cui è stabilita la sua sede.

CONSORZIO: Associazione di soggetti economici (persone fisiche, imprese, enti pubblici e cooperative) costituita, liberamente o obbligatoriamente, e legalmente riconosciuta al fine di coordinare e regolamentare le attività di ciascuno di essi.

#### **Requisiti per le aggregazioni**

Nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata, ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento<sup>1</sup>;

Le forme associative con personalità giuridica (le Reti-Soggetto, i Consorzi, le società consortili) sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando al paragrafo 4.2 e solo se costituite da almeno 50 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all’interno del territorio regionale e codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività ammesse. I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili o “Reti-

---

<sup>1</sup> Art. 3 dell’ allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

soggetto" e non le singole imprese; pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi. L'onere della realizzazione del progetto e sostenimento della spesa è pertanto a carico del Consorzio, società consortile o "Rete -soggetto" e non può essere reimputata alle singole imprese.

Sui soggetti aderenti al Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili partecipanti al progetto verrà effettuata una verifica solo sulla presenza della sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e del codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle seguenti attività ammesse. Sono ammissibili anche i Consorzi/Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice Ateco rientrante nelle suddette sezioni purché siano costituiti da imprese esercitanti un'attività identificata come primaria rientrante nelle suddette sezioni.

### **Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione**

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio.